
¹ REGOLAMENTO EDILIZIO DELLA CITTÀ DI TORINO - ART. 44 NUMERI CIVICI

1. Il Comune assegna agli accessi i numeri civici che devono essere apposti, con modalità coerenti con quanto indicato dall'ufficio competente, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o funzionalmente collegati con le stesse o da esse direttamente raggiungibili.

2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad altezza variabile da m. 1,50 a m. 3,00 - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. Nella parte superiore della pulsantiera citofonica devono essere riportati il nome della via ed il numero civico debitamente illuminati.

3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, notificate al proprietario dell'immobile interessato, devono essere attuate a spese dello stesso.

4. E' raccomandata, a cura e spese della proprietà, l'utilizzazione di numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.

5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve dare comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici.

² REGOLAMENTO EDILIZIO DELLA CITTÀ DI TORINO - ART. 68 VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO E SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

³ REGOLAMENTO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA - ARTICOLO 13 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per l'inottemperanza di quanto disposto con l'ordinanza emessa in attuazione dell'articolo 12 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 80 Euro a 500 Euro. In tale caso, il Comune provvede alla corretta indicazione della numerazione civica addebitandone alla proprietà dell'immobile la relativa spesa, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dell'articolo 43, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

2. Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 10 del presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste per le occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche dall'articolo 20 del codice della strada, ovvero dall'articolo 18 del regolamento comunale di polizia urbana. A dette violazioni consegue, rispettivamente, la sanzione accessoria dell'obbligo di rimuovere le opere abusive ovvero la rimozione d'ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.

3. Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo il Settore Statistica segnala gli inadempimenti e gli abusi riscontrati al Corpo di polizia municipale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie. Le corrispondenti misure accessorie e ripristinatorie sono attuate dal Settore Statistica.